



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Al Presidente

Decreto n. 4/2025

VISTA la legge 6 dicembre 1971, .n 1034;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il Decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

VISTA la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ed in particolare l'art. 2;

VISTI i criteri di classificazione dei ricorsi giurisdizionali;

CONSIDERATO che è stata istituita la III Sezione giurisdizionale, che inizierà le attività a decorrere dal 1° aprile 2023;

VISTO il precedente decreto n. 29/2022 in tema di ripartizione delle materie;

RITENUTO di dover procedere ad una rivisitazione dell'assegnazione delle materie per una migliore ripartizione quantitativa di esse, trovandosi la Terza Sezione notevolmente più aggravata di contenzioso rispetto alle altre due;

SENTITI i Presidenti della Seconda e della Terza Sezione;

DECRETA

1. A decorrere dal 1° febbraio 2025 tutti i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti, ad esclusione soltanto di quelli per i quali sia stata già fissata la data della relativa udienza (pubblica o camerale), sono ripartiti tra le tre sezioni interne del T.A.R. Piemonte, nel modo seguente:



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Al Presidente

SEZIONE PRIMA

Agricoltura e foreste e quote latte;
Animali, Caccia e pesca;
Antichità e belle arti;
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture escluse sanità e scuola;
Autorizzazioni e concessioni;
Autorizzazioni e concessioni amministrative;
Beni culturali e beni paesaggistici;
Cittadinanza;
Città metropolitane;
Comuni e Province;
Demanio e patrimonio;
Espropriazione per pubblica utilità;
Giochi, lotterie e scommesse;
Informative antimafia;
Ordinanza contingibili e urgenti;
Patente di guida;
Regione (organizzazione e organi regionali);
Sicurezza pubblica;
Stranieri

SEZIONE SECONDA

Ambiente;
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per sanità e scuola;
Edilizia, edilizia economica e popolare (o residenziale pubblica), edilizia ed urbanistica;
Elezioni;
Istruzione pubblica;
Servizio Sanitario Nazionale e Aziende Sanitarie locali;
Urbanistica



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Al Presidente

SEZIONE TERZA

Armi;
Autorità amministrative indipendenti ed autorità equiparate;
Commercio e Artigianato;
Concorsi;
Enti pubblici in generale;
Farmacia;
Industria, Inquinamento e Rifiuti;
Istituti di vigilanza;
Legge Pinto;
Professioni e mestieri;
Pubblico impiego (incluse FF.AA. Carabinieri, Guardia di Finanza, Militari, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria);
Servizi pubblici;
Usi civici;
Università;
e ogni eventuale materia residuale

2. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P. A., ed ottemperanze al giudicato sono assegnati alle Sezioni cui si riferiscono le materie oggetto di impugnativa. Si precisa che i ricorsi per l'esecuzione del giudicato relativi alla "Carta del Docente" rimangono di competenza della Terza Sezione, in attesa che a livello nazionale vengano assunti nuovi provvedimenti;

Le opposizioni ai decreti di perenzione ed ai decreti ingiuntivi sono assegnate alla Sezione competente secondo il riparto di cui al comma 1.

Nel corso dell'anno è possibile derogare ai criteri di riparto di cui al comma 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti nelle materie assegnate a sezioni diverse. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Al Presidente

assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

3. Le valutazioni di cui ai commi che precedono (e comunque quelle concernenti ogni caso di incertezza sull'individuazione della sezione competente) sono effettuate dal Presidente del T.A.R. o, in caso di suo impedimento, da uno dei due Presidenti delle sezioni interne secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni interne nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C. P. G. A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

I ricorsi per revocazione sono assegnati a sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

I ruoli delle udienze di smaltimento dell'arretrato sono formati secondo i criteri all'uopo stabiliti dalle vigenti Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato.

4. La Segreteria Affari Generali è incaricata di:

comunicare il presente decreto a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato;

di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all'albo del TAR Piemonte, nella sala delle segreterie e nella sala avvocati, e di curarne l'invio al Responsabile del Servizio per l'Informatica della Giustizia Amministrativa ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Torino, 14 gennaio 2025

Il Presidente
Raffaele Prosperì
